

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3301

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, CORLEONE, REALE, AIMONE PRINA, AL-
MANNO, BENEDETTI VALENTINI, BOFFARDI, CASCIO, CONTE,
CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DI ROSA, INCORVAIA,
LA CERRA, MANGANELLI, MASELLI, MAZZUCA, MORMONE, NAN,
PIVA, PODESTÀ, POLENTA, POLLI, PORCARI, RANIERI, RIVERA,
SAONARA, SAVARESE, SETTIMI, SITRA, SORIERO, TAURINO,
TRIONE, ZACCHERA**

Modifica dell'articolo 66 della Costituzione

Presentata il 24 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — Le vicende relative alle elezioni contestate, discusse dalla Camera dei deputati nel mese di ottobre, hanno posto in evidenza, ove ce ne fosse stata ulteriore necessità, l'inadeguatezza della vecchia disposizione costituzionale che rende le Camere titolari del diritto a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti, in considerazione del nuovo sistema elettorale maggioritario.

Nelle scorse legislature si discuteva spesso di ricorsi di un candidato contro un'altro per un errato conteggio dei voti ma si trattava prevalentemente di contestazioni relative alle preferenze all'interno della stessa lista, e in questo caso il giudizio non modificava la composizione politica dell'Assemblea. Nel nuovo sistema

elettorale maggioritario, invece, i ricorsi attengono prevalentemente a differenze di voti all'interno del singolo collegio uninominale e quindi il giudizio dell'aula incide direttamente sulla differenza tra maggioranza e opposizione. Risulta evidente, quindi, che il voto e la decisione diventano facilmente influenzabili da valutazioni politiche e di maggioranza.

Poiché il giudizio sui titoli di ammissione dei componenti delle Camere è relativo alla possibile riconta dei voti espressi nei singoli collegi uninominali, ove fossero presentati ricorsi, risulta evidente che tale competenza debba essere assegnata a un organo esterno, possibilmente di tipo giurisdizionale. La Corte di cassazione, già titolata, dalla legge che regola l'esercizio del referendum popolare,

alla conta della validità delle firme perché si possa indire un *referendum* abrogativo, potrebbe essere destinataria anche del giudizio di ammissione dei componenti delle Camere. Ritengo, onorevoli colleghi, che a tale Corte possa essere conferito anche il giudizio relativo alle sopraggiunte cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nell'ambito del dibattito parlamentare, su questo secondo aspetto si può anche valutare l'utilità, attraverso emendamenti, di attribuire alla Corte costituzionale questo secondo giudizio, tenendo comunque presente che

alla sua composizione non è estranea una presenza politica in quanto le stesse Camere nominano cinque dei suoi componenti. Ciononostante, anche in questo caso è di gran lunga preferibile il giudizio della Corte di cassazione, o anche della Corte costituzionale, a quello delle stesse Assemblee parlamentari in una materia così delicata dove occorre evitare anche la tentazione che una maggioranza parlamentare possa utilizzare il potere di decisione sui titoli di ammissione per modificare a suo favore la composizione dell'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — La Corte di cassazione giudica dei titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3301
Lire 500